



MUNICIPIO DI MILAZZO

COPIA

~~Originale~~ **deliberazione Commissario Straordinario**

N. 16..... del Reg. CC.

Data. 07.04.2000.....

OGGETTO: **Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile con annessa tariffa.-**

L'anno duemila addi **sette**

del mese di **Aprile**..... alle ore **16,30 e segg.**..... nella sede Municipale.

Il Commissario Straordinario

Dr. **Antonino Turrisi**..... nominato con DPRS n. **40/Gr del 18/02/2000**..... assistito dal
Segretario Generale **Dott.ssa Maria Elisa Alfino**.....

VISTA la relazione - proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della legge 8.6.1990, n. 142 come recepita con L.R. n. 48/91 e succ. modifiche ed integrazioni, resi dai responsabili degli uffici competenti, come da relazione in calce alla proposta medesima;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio;

RISCONTRATA l'indeferibilità e l'urgenza dell'adozione ed assunte le attribuzioni del Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 55 dell'O.A. EE.LL.;

DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale,

E' APPROVATA



CITTA' di MILAZZO

Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO per il servizio dell'acqua potabile

Settore	Lavori Pubblici
Dirigente	Dott. Arch. Natalia Famà
Elaborato	N. Famà, M. La Bella, S. Costantino, T. Aricò

Deliberazione di approvazione: Commissario straordinario		
Numero	Data	Estremi approvazione
16/CC	07.04.2000	


Elenco modifiche al testo del Regolamento:			
Organo	Provvedimento		
	Numero	Data	Estremi approvazione

di approvare il Regolamento per il servizio dell'acqua potabile con annessa tariffa, nel testo allegato al presente provvedimento.


Il Responsabile dell'Istruttoria
(S. Costantino - T. Aricò)



Il Dirigente del Settore
(Arch. Natalia Famà)



VISTO: Il Commissario Straordinario Regionale
(Dott. Antonino Turrisi)



CITTA' di MILAZZO

Settore Opere Pubbliche - Servizio Amministrativo

A:\Del. Regol. acqua.doc

SETTORE PROPONENTE: Settore Opere Pubbliche

RELAZIONE - PROPOSTA di DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14/2000

OGGETTO: Regolamento per il servizio dell'acqua potabile.

VISTO lo schema di Regolamento per il servizio dell'acqua potabile con annessa tariffa, approntato dal Settore Lavori Pubblici;

TENUTO PRESENTE che il vigente Regolamento è stato oggetto di lamentele sia da parte degli utenti sia da parte delle organizzazioni dei consumatori in quanto non più rispondente alle nuove esigenze dell'utenza;

CONSIDERATO:

- che lo schema di Regolamento propone una nuova organizzazione del servizio aderente alle nuove norme di cui alla legge 36/1994 (c.d. legge Galli), e detta nuove norme atte a ridurre il numero dei contratti di utenza consentendo così una gestione più efficace ed efficiente del servizio stesso ai fini amministrativi e contabili;
- che nella modulazione della tariffa proposta si è perseguita, nello spirito della suindicata legge, la finalità di agevolare le utenze domestiche rispetto a quelle per altri usi;
- che l'eliminazione del minimo tariffario o obbligatorio e l'introduzione del criterio del pagamento dell'effettivo consumo favorisce di fatto le utenze costituite da un numero ridotto di componenti (anziani, pensionati, nuovi nuclei familiari, etc.) costituenti fasce deboli della collettività caratterizzate da un minor reddito;
- che il nuovo criterio di tariffazione (consumo-pagamento) tende a stimolare il contenimento del consumo idrico non più forfettariamente previsto;

RITENUTO che l'approvazione del Regolamento si appalesa urgente e non ulteriormente rinviabile al fine di consentire l'applicazione delle nuove norme anche di natura contabile già a decorrere dal prossimo anno;

RITENUTO di poter approvare lo schema di Regolamento e l'annessa tariffa così come proposti;

P R O P O N E

REGOLAMENTO per il SERVIZIO di ACQUA POTABILE

TITOLO I : Norme generali.

Articolo 1 *Gestione del servizio*

Il servizio di fornitura dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Il Settore Lavori Pubblici, cui compete la gestione del "Servizio idrico integrato", provvederà, tramite il Servizio comunale acquedotto, alla gestione tecnica ed amministrativa del servizio di fornitura dell'acqua potabile. Il Dirigente del suddetto Settore è il Dirigente dell'Acquedotto comunale.

La formazione e la riscossione dei ruoli compete al Servizio Acquedotto.

Articolo 2 *Somministrazione dell'acqua potabile*

Tutti gli edifici pubblici e privati ubicati nel Comune di Milazzo vengono approvvigionati, esclusivamente per il consumo umano e per i bisogni igienico-sanitari, dall'Acquedotto comunale con acqua potabile.

E' facoltà del Comune concedere l'acqua, sempre esclusivamente per i consumi umani e far fronte ai bisogni igienico-sanitari, anche a fabbricati posti ai confini comunali, previo nulla-osta dei Comuni interessati.

Per gli edifici non serviti dalla rete dell'Acquedotto civico il Comune si riserva di concedere la fornitura dell'acqua potabile secondo le modalità ritenute più opportune ed in considerazione dei mezzi disponibili.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio ed in presenza di disponibilità, può concedere la fornitura dell'acqua potabile anche per utilizzi industriali, per lavori edili e per altri usi ritenuti compatibili, nonché per alimentare bocche antincendio ed impianti antincendio di edifici. La concessione per tali usi può essere ordinaria ovvero temporanea per fronteggiare situazioni contingenti e/o di emergenza.

La fornitura di acqua potabile può anche essere concessa, in via assolutamente speciale, per la sub-fornitura alle navi secondo le norme del Titolo VI del presente Regolamento.

Articolo 3

Divieto di utilizzazione dell'acqua

L'acqua potabile concessa secondo le modalità del presente provvedimento non può essere utilizzata, neanche temporaneamente, per:

- 1) irrigare o innaffiare orti anche se annessi ad abitazioni;
- 2) irrigare o innaffiare giardini, con la sola eccezione di quelli della superficie massima di mq. 500 annessi a fabbricati;
- 3) usi industriali, ove non espressamente autorizzati;
- 4) usi artigianali (lavorazione marmi, lavaggio auto, etc.), se non autorizzati;
- 5) sub-concessioni o vendita a terzi;
- 6) usi diversi da quelli risultanti dal contratto di fornitura;
- 7) utilizzazioni vietate o non consentite dal presente Regolamento.

Articolo 4

Nuove costruzioni

Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per la realizzazione di nuovi fabbricati o per la ristrutturazione di quelli esistenti è subordinato al parere del Servizio comunale acquedotto.

A tal fine, il progetto dell'opera dovrà contenere tra i suoi elaborati una specifica Relazione ed idonei disegni atti a descrivere compiutamente gli impianti relativi al servizio idrico integrato (acqua e fognatura).

L'obbligo anzidetto sussiste anche per i fabbricati che prevedono l'approvvigionamento autonomo dell'acqua potabile, e ciò per poter successivamente dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'articolo 24 del presente Regolamento.

TITOLO II :

Concessione di fornitura: generalità e modalità presentazione domande.

Articolo 5

Modalità per la concessione di nuova fornitura di acqua potabile

La domanda per una nuova fornitura, da redigersi in competente bollo sul modello all'uopo predisposto dal Servizio amministrativo acquedotto, deve essere diretta al Comune di Milazzo e sottoscritta dall'utente (*proprietario dell'immobile, inquilino, locatore, amministratore condominiale, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, etc.*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale. In particolare la domanda deve essere corredata:

- a) dall'autocertificazione sulla proprietà dell'immobile, se inoltrata dal *proprietario o da un suo rappresentante munito di procura speciale;*
- b) da copia conforme del contratto di locazione o dal nulla-osta del proprietario con firma autenticata, se prodotta da *inquilino o locatore;*
- c) da copia conforme della delibera assembleare di nomina, se presentata dall' *Amministratore condominiale;*
- d) da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza, nei casi in cui il richiedente sia una *Società commerciale* o un *Ente pubblico o privato;*
- e) da copia conforme del titolo abilitativo, in *tutti gli altri casi.*

Alla domanda, da chiunque presentata, devono inoltre essere allegate una certificazione catastale dalla quale si possano evincere gli estremi (partita, foglio, particella, subalterno, etc.) di ogni singola "unità immobiliare", e le piante del piano terra, del piano tipo e di almeno una sezione dell'intero edificio.

Il locale o il sito contatore di cui all'articolo 17 deve essere espressamente evidenziato.

Le suddette planimetrie, in scala 1:100, vanno prodotte in duplice esemplare e devono indicare la rete idrica interna di distribuzione a partire dal contatore, nonché le condotte di smaltimento della acque nere.

Qualora nell'edificio fossero presenti anche condotte di distribuzione di acqua proveniente dalla rete comunale ed utilizzata per usi non esclusivamente potabili o igienico-sanitari, i tracciati delle varie condotte dovranno essere indicati con colorazioni diverse.

Una copia delle planimetrie e sezioni di cui ai precedenti commi sarà trattenuta agli atti del Comune, l'altra verrà restituita all'utente il quale dovrà tenerla sempre a disposizione del personale comunale di vigilanza e di controllo per eventuali operazioni di verifica.

In presenza di edifici con più unità immobiliari la presentazione della documentazione catastale e dei disegni di cui innanzi deve avvenire per l'intero immobile, prima della realizzazione di qualunque derivazione, dal costruttore o dal primo richiedente l'utenza.

Articolo 6

Concessioni provvisorie o per usi diversi

La domanda di **fornitura** per esecuzione di lavori edili, per bocche stradali antincendio, per bocche di distribuzione ai natanti e simili, da redigersi in competente bollo sul modello all'uopo predisposto dal Servizio amministrativo dell'Acquedotto comunale, deve essere diretta al Comune di Milazzo e sottoscritta dal richiedente (*costruttore edile, proprietario dell'immobile, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, etc.*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale.

In particolare la domanda deve essere corredata:

- a) se per uso costruzione: dall'autocertificazione in ordine esistenza delle necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- b) se per uso industriale: da tutta la documentazione atta a dimostrare che l'attività industriale oggetto della fornitura è regolarmente autorizzata, anche per gli aspetti inquinanti ed ambientali; dalla quantificazione del fabbisogno giornaliero eventualmente differenziato per periodi;
- c) se per la distribuzione alle navi: da una relazione nella quale viene descritto il presumibile fabbisogno e le modalità di gestione del servizio e di realizzazione delle bocche;
- d) per tutte le istanze: da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza nei casi in cui il richiedente sia una *Impresa*, una *Società commerciale* o un *Ente pubblico o privato*.

I Servizi amministrativo e tecnico acquedotto possono, in sede di istruttoria dell'istanza e per una sola volta, richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Articolo 7

Obblighi nascenti con la presentazione della domanda

La presentazione della domanda di somministrazione dell'acqua per qualunque uso comporta per il richiedente la piena conoscenza ed accettazione delle norme del presente Regolamento.

Articolo 8

Edifici con più unità immobiliari

Ogni edificio o gruppi di edifici della stessa proprietà, fabbricati condominiali o condomini composti da più edifici sono, di norma, serviti da un'unica derivazione e, quindi, da un contatore e gestiti da un solo contratto di fornitura.

Il Comune, come meglio verrà disciplinato all'art. 16, può tuttavia concedere, a suo insindacabile giudizio e previa richiesta dell'utente, il potenziamento e/o lo spostamento

delle derivazioni e l'installazione di più contatori con spese in ogni caso a totale carico del richiedente.

E' comunque facoltà dei proprietari degli immobili o delle amministrazioni condominiali installare, a loro cura e spese, contatori divisionali per ogni singola unità immobiliare. In tali casi l'importo dei consumi complessivi dell'acqua verrà sempre addebitato all'utenza contrattuale sulla base delle registrazioni risultanti dall'unico contatore installato dal Servizio acquedotto, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all'utenza stessa gli elementi per la suddivisione dei consumi.

Tuttavia, negli edifici con meno di sette unità immobiliari il Comune può procedere con una sola derivazione ad installare più contatori corrispondenti al numero delle unità immobiliari, previa però stipula di singoli ed autonomi contratti di fornitura.

In quest'ultima ipotesi gli adempimenti relativi alla presentazione dei disegni e della documentazione catastale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento debbono essere soddisfatti, per l'intero immobile, dall'utente che per primo richiede la fornitura. Parimenti verranno addebitati al primo richiedente le spese per le opere di derivazione e per il contributo *una tantum* senza che lo stesso possa successivamente richiederne la restituzione.

Articolo 9

Cessazione, trapasso o subentro di utenza

L'utente che intende disdire il contratto di fornitura dell'acqua potabile comunale deve darne avviso per iscritto al Comune e riconsegnare in buono stato il contatore ed i relativi accessori.

Nei casi di passaggio di utenza per cambio del soggetto utilizzatore della fornitura, tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra devono darne immediato avviso al Comune. Il subentrante dovrà espressamente accettare le norme del presente Regolamento con dichiarazione contenuta nella domanda che dovrà essere presentata, in competente bollo, sul modello all'uopo predisposto dal Servizio amministrativo.

Le suddette domande di subentro devono essere corredate dalla documentazione elencata all'articolo 5, con la esclusione dei disegni e della certificazione catastale, ovvero quella di cui all'articolo 6.

Il Servizio amministrativo Acquedotto può effettuare reintestazioni a *utenti proprietari* precedentemente titolari di contratto di fornitura di acqua, qualora l'utente cessante presenti la disdetta controfirmata dalla stessa proprietà.

In tali casi non occorre la stipula di un nuovo contratto di fornitura essendo sufficiente una determinazione dirigenziale in tal senso.

L'utente subentrante che non regolarizza il subentro secondo le modalità del presente articolo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della modificazione è sottoposto al pagamento di una sanzione di L. 500.000.

Alla stessa sanzione soggiace l'utente che non presenta entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, con le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo, appo-

sita domanda intesa ad ottenere una nuova concessione di fornitura per diversa utilizzazione dell'acqua.

Articolo 10

Atto di concessione

La concessione di utenza si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di fornitura stipulato tra il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Milazzo ed il richiedente l'utenza.

Tutte le spese per tasse, imposte, bolli necessari per la stipula del contratto, sia di nuova utenza che di subentro o di qualsiasi altra situazione equivalente, sono a totale carico dell'utente.

izza-

TITOLO III : Gestione servizio

Articolo 11

Interruzione o deficienza nel deflusso

orni-
il ri-
ia di
cari-

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni del deflusso o per diminuzioni di pressione dell'acqua potabile fornita. Provvederà, comunque, a rimuoverne le cause con la massima sollecitudine.

Articolo 12

Divieto di sub-concessione

L'acqua fornita ad una unità immobiliare, ad un singolo edificio, ad un gruppo omogeneo di edifici, ad un condominio deve essere utilizzata nei medesimi. E' pertanto vietato a chiunque di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari, inquilini o locatori di altre unità immobiliari.

In particolare la derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già utente diviene oggetto di compravendita o di cessione e, quindi, non è più servita direttamente dall'acquedotto comunale.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario ed il nuovo utente sono solidamente responsabili per il pagamento dei canoni maturati fino al rilascio di regolare concessione a favore del nuovo utente, salvo comunque le sanzioni previste dall'art. 35 del presente Regolamento che verranno applicate a carico di ogni soggetto responsabile dell'abuso.

Articolo 13

Derivazioni

La fornitura dell'acqua viene fatta, di norma, a deflusso libero misurato dal contatore. Tuttavia ove il Servizio tecnico Acquedotto lo ritenga opportuno e necessario per garantire la fruizione minima dell'acqua anche agli altri utenti o ad intere zone o vie è possibile introdurre prima del contatore apposito strumento sigillato atto a ridurre il deflusso o la portata dell'acqua.

Articolo 14

Spese di impianto e contributi

Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale (*distributrice*) al contatore sono eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente sulla scorta di costi fissati an-

nualmente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con propria determinazione, nel rispetto del prezzario regionale per l'esecuzione di opere pubbliche.
La tubazione di derivazione dalla rete stradale al contatore resta di proprietà comunale.

Articolo 15

Derivazione o presa unica - Opere successive

Ogni edificio, come già disposto al primo comma dell'art. 8, verrà dotato di un'unica derivazione.

Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per ogni ulteriore spostamento del contatore richiesto dopo la realizzazione della derivazione.

Nel caso in cui il Servizio comunale acquedotto accerti l'inidoneità, determinatasi per qualunque causa, del locale contatore dell'acqua potabile o del sito contatore rispetto alle norme fissate nell'articolo 17 del presente Regolamento, è fatto obbligo all'utente di presentare la domanda di spostamento del contatore con l'impegno a sostenere i relativi oneri.

Articolo 16

Potenziamento derivazioni

Come stabilito al comma secondo dell'articolo 8 è possibile, a richiesta dell'utente, concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni: in tali casi, però, il richiedente dovrà anticipare al Comune l'importo corrispondente alle spese di cui al primo comma dell'articolo 14 del presente Regolamento.

I motivi di deroga alla norma generale stabilita dall'art. 8, primo comma, vanno espressamente indicati nel nuovo contratto che si dovrà stipulare tra le parti.

In presenza della posa di una seconda derivazione o di altre derivazioni, è fatto divieto assoluto di collegare le stesse ad anello. Tuttavia, qualora a valle di ciascun contatore viene installato un disconnettore a tre vie avente gli stessi requisiti dell'apparecchiatura citata alla lettera d) del comma secondo dell'articolo 21, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può autorizzare il suddetto collegamento ad anello. E' assolutamente vietata l'installazione di circuiti di by-pass dell'apparecchiatura di disconnessione anzidetta.

Articolo 17

Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio

I contatori e le prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico debbono essere posti, di norma, in apposito locale condominiale ubicato a piano cantinato o al piano terra del fabbricato, in posizione immediatamente adiacente al muro frontale dell'edificio e nel punto di immissione delle derivazioni dell'acqua potabile.

Il locale dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- 1) avere larghezza e lunghezza minima di ml. 1,50 ed altezza non inferiore a ml. 2,40;
- 2) essere sufficientemente illuminato;
- 3) venire periodicamente disinfettato e derattizzato in uno con i corridoi che ad esso conducono e che devono comunque essere facilmente percorribili;
- 4) non avere installati al suo interno altri contatori o cavi di energia elettrica, del gas, etc.;
- 5) non contenere altre apparecchiature tecnologiche incompatibili o vietate dalle vigenti disposizioni di legge (condotte di fognatura, esalatori e vasche di raccolta acque nere e bianche, serbatoi del gas, caldaie, etc.);
- 6) non contenere eventuali impianti di sollevamento;
- 7) essere dotato di idoneo scarico sifonato a pavimento.

Qualunque eventuale intervento manutentivo, di ripristino, etc. da eseguire sul tratto di linea posta all'interno della proprietà privata per raggiungere il punto contatore o le prese antincendio di cui sopra è a totale cura e spese dell'utente escludendosi qualunque responsabilità del Comune.

Qualora l'edificio o il gruppo di fabbricati non presenta alcun fronte allineato e confinante con aree pubbliche o adibite all'uso pubblico, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere collocati in locale avente caratteristiche simili a quelle di cui al primo comma del presente articolo o, nei casi di impossibilità a realizzarlo, in apposito idoneo alloggiamento posto immediatamente a ridosso della recinzione e comunque a confinare con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico.

Per gli edifici con meno di quattro unità immobiliari nei quali non sono realizzati locali condominiali per la destinazione di cui sopra, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere ubicati (*relativamente agli gli edifici posti a confine con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro frontale in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi ovvero (*per gli edifici non direttamente confinanti con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro di recinzione o in apposito alloggiamento che dovrà essere costruito a spese e cura dell'utente immediatamente all'ingresso della tubazione nella proprietà privata secondo le prescrizioni all'uopo fornite dal Servizio tecnico acquedotto.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può, tuttavia, per l'introduzione di nuove tecnologie, autorizzare altre soluzioni purché fermo il principio della facile ispezionabilità del sito in cui sono collocati i contatori da parte del personale comunale di vigilanza e del Servizio acquedotto.

I motivi di deroga alla norma generale vanno espressamente indicati nel contratto.

Articolo 18

Diametro delle derivazioni e dei contatori

Le derivazioni, da realizzare di norma in conformità a quanto richiesto dall'utente, non possono avere diametro superiore a 50 millimetri.

Derivazioni superiori ai 50 mm. potranno essere concesse, ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Acquedotto, solo se compatibili con il diametro della tubazione principale stradale (*distributrice*).

Le tubazioni interne che si diramano dal o dai contatori devono avere un diametro proporzionato al consumo.

Le caratteristiche tecniche del contatore, le sue dimensioni, etc. sono stabilite, in via generale, dal Servizio acquedotto.

Nel caso che il contatore posto in opera non è adeguato al consumo, l'utente deve provvedere a richiedere la sostituzione al Servizio Acquedotto con altro idoneo restando le spese per tale sostituzione a totale carico dell'utente stesso.

Il Comune ha comunque la facoltà di far sostituire, con spese a totale carico dell'utente, un contatore con altro di maggiore diametro quando il consumo mensile risulta superiore alle seguenti misure:

- per contatore da mm. 13 di diametro	mc. 150
- per contatore da mm. 20 di diametro	mc. 300
- per contatore da mm. 25 di diametro	mc. 400
- per contatore da mm. 30 di diametro	mc. 600
- per contatore da mm. 40 di diametro	mc. 1.150
- per contatore da mm. 50 di diametro	mc. 1.750
- per contatore da mm. 80 di diametro	mc. 3.500
- per contatore da mm. 100 di diametro	mc. 5.250

Articolo 19

Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto Manomissione degli stessi

L'utente deve proteggere da manomissioni, dal gelo, dal caldo e da altri eventi che in genere possono danneggiarli il contatore e la tubazione fino al medesimo, il rubinetto d'arresto, i sigilli e le altre apparecchiature che il Servizio tecnico Acquedotto ha installato.

In ogni caso lo stesso è responsabile verso il Comune dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto ed al contatore nonché di quelli per eventuali conseguenti allagamenti o danni procurati a terzi.

L'utente deve rimborsare l'importo fissato dal Comune per ogni visita che, a sua richiesta, viene eseguita da personale comunale alle tubazioni interne o per la constatazione di danni causati al contatore, alla derivazione, al rubinetto d'arresto o ai sigilli.

La manomissione del contatore, del rubinetto d'arresto collocati sulla derivazione comunale e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell'utente, comporta la comminazione delle sanzioni previste all'articolo 35 del presente Regolamento, il risarcimento dei danni, nonché il rimborso degli oneri sostenuti per il ripristino.

Le stesse sanzioni saranno applicate anche per la rottura dei sigilli posti al contatore ed al rubinetto d'arresto posto sulla derivazione.

TITOLO IV: Norme per le reti interne

Articolo 20

Norme generali per le reti interne

Tutte le reti interne di distribuzione dell'acqua debbono essere realizzate in conformità a quanto descritto nei grafici e nella Relazione tecnica allegati al progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Qualora per esigenze di natura tecnica o igienica si dovesse rendere indispensabile individuare con esattezza le reti di distribuzione dell'acqua esistenti nel fabbricato, l'utente è tenuto a produrre al personale comunale, a semplice richiesta, i disegni di cui all'art 5 del presente Regolamento.

Articolo 21

Norme specifiche per gli impianti e la rete di distribuzione interna

La costruzione o la ristrutturazione e la successiva manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi accessori nell'interno degli edifici a qualunque uso adibiti sono a cura e spese degli utenti.

Il Comune, tuttavia, si riserva di prescrivere di volta in volta, anche in sede di rilascio del parere di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, le norme particolari che riterrà necessarie per motivi igienici e funzionali.

In generale per la realizzazione delle rete interne viene stabilito quanto appresso:

- a) La rete di distribuzione interna deve essere realizzata con tubazioni in ferro trafilato zincato o altro materiale ritenuto idoneo dai competenti Organi sanitari preposti.
- b) Non è consentito l'impiego di serbatoi di accumulo d'acqua, fatta eccezione per impianti di autoclave e pre-autoclave, da tenersi però costantemente sotto pressione.

Tutti gli impianti di sopraelevazione compresi quelli semiautomatici con o senza serbatoio a membrana e quelli a comando manuale, devono essere corredati di un serbatoio autoclave installato tra il contatore fornito dal Servizio dell'acquedotto comunale e le pompe. La capacità del serbatoio pre-autoclave non deve essere inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave d'esercizio e ad 1/20 (un ventesimo) della portata caratteristica oraria del contatore per tutti gli altri tipi di impianti di sopraelevazione.

Tali serbatoi devono avere un pressostato di minima tarato ad una pressione tale da garantire il flusso idrico alle utenze poste ai piani più alti e collegato alle pompe che dovranno arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete comunale. Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione devono avere una portata caratteristica oraria del contatore dell'acquedotto comunale; pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di derivazione o presa potranno essere installate solamente su impianti antincendio a spegnimento au-

tomatico.

Resta in facoltà del Comune disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti anzidetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico-sanitario.

- c) Sono vietati collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile a derivazioni poste sulle reti adduttrici dell'acqua ai serbatoi comunali.
- d) Non possono sussistere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi condotti di fognatura, con altre condotte d'acqua e con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa, ad eccezione dei casi previsti alla successiva lettera e).

Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario (scambiatori di calore con o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, naspì, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di innaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante già consegnata all'utenza, non devono essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione dell'acqua potabile ma essere disconnessi da questa mediante una vasca di disconnessione o mediante l'installazione di un disconnettore a tre vie realizzato secondo la *norma UNI 9157* del febbraio 1988 e munito di marchio concesso dall'UNI. Essi, inoltre, non devono avere connessioni dirette con condotti di fognatura. Nel caso di realizzazione della vasca di disconnessione, l'eventuale riempimento degli impianti a circuito chiuso ed il loro normale reintegro dovrà avvenire esclusivamente tramite una valvola automatica, anche galleggiante. La tubazione di mandata deve sempre essere posta a quota superiore a quello dello scarico di troppo pieno. Tale scarico dovrà essere dimensionato nel rapporto di 3 a 1 rispetto alla tubazione di mandata.

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del decreto del Ministero della sanità del 21/12/1990 n. 443 e successive modificazioni.

- e) Cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo non possono essere allacciati alla tubazione di derivazione, al contatore ed alle tubazioni della rete interna.
- f) A valle di ogni contatore devono essere installati due rubinetti di arresto e uno di scarico; quest'ultimo va posto tra i due rubinetti d'arresto.

Tutti i rubinetti di cui sopra dovranno essere accessibili al personale comunale per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d'acqua. La violazione di tali prescrizioni comporterà la comminazione delle sanzioni previste dall'articolo 35.

- g) Per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che sia derivato direttamente dalla tubazione di rete, l'utente deve attenersi alle seguenti norme:
 - 1) l'impianto potrà essere in funzione solo dopo l'esito positivo della verifica da parte dei tecnici del Servizio comunale acquedotto;
 - 2) non è consentita alcuna derivazione di acqua né alcuna saracinesca di seziona-

mento a monte del gruppo automatico di allarme;

- 3) l'impianto deve essere a vista e facilmente ispezionabile sino agli ugelli;
- 4) le pompe di sopraelevazione ed i gruppi a presa rapida dei Vigili del Fuoco dovranno essere privi di saracinesche di arresto di sezionamento e di by-pass;
- 5) l'alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo deve essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente. Non sono ammesse promiscuità o doppie alimentazioni dell'impianto nemmeno in presenza di saracinesche di sezionamento;
- 6) sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati deve essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;

E' vietato immettere nell'acqua dell'impianto sostanze estranee che possano modificare le caratteristiche di potabilità stessa.

TITOLO V: Impianti antincendio e approvvigionamento autonomo di acqua.

Articolo 22

Bocche ed impianti antincendio

In seguito ad apposita istanza presentata secondo le modalità indicate nel Titolo II, il Comune ha la facoltà di concedere una speciale derivazione antincendio per l'impianto di spegnimento automatico posto all'interno dell'edificio.

Le opere inerenti alle speciali derivazioni antincendio sono eseguite a cura del Comune ed a spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà comunale.

Articolo 23

Sigilli degli impianti antincendio

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio sono sigillate dal Servizio comunale acquedotto e solo in caso di incendio l'utente può, rompendone il sigillo, aprirle e servirsene con l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche telegrafica o a mezzo fax, al Servizio comunale acquedotto.

La valvola della derivazione per impianto antincendio a spegnimento automatico viene, invece, sigillata aperta.

Qualora le valvole suddette venissero manovrate non per causa d'incendio ed ogni qualvolta l'utente mancasse di dare formale ed immediato avviso al Servizio comunale acquedotto della rottura del sigillo, avvenuta per qualsiasi causa, l'utente medesimo è passibile della sanzione di L. 40.000 per ciascuna bocca antincendio e/o derivazione per ogni giorno con decorrenza dalla data dell'ultimo controllo del sigillo stesso.

La sanzione anzidetta è sostitutiva di quelle comminate all'articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 24

Pozzi privati

Anche coloro che si approvvigionano di acqua potabile in tutto o in parte da pozzi privati sono tenuti al rispetto dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Gli stessi, prima di utilizzare l'immobile e, quindi, il pozzo per usi potabili debbono:

- 1) dimostrare di avere ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo;
- 2) far eseguire ad una struttura pubblica i necessari accertamenti sulla potabilità dell'acqua. Copia dei certificati attestanti i risultati sulla potabilità debbono essere depositati presso il Servizio acquedotto;
- 3) installare apposito contatore per la misurazione dei prelievi d'acqua. Tale misuratore

dovrà essere approvato dal Servizio tecnico acquedotto, che provvederà anche a collaudarlo ed a sigillarlo subito dopo.

Qualunque variazione, guasto, etc. al misuratore deve essere immediatamente comunicata al Servizio acquedotto.

Il personale comunale addetto alla vigilanza, alla lettura ed al controllo può in qualunque momento accedere al pozzo ed al contatore per le necessarie verifiche e per gli accertamenti.

Qualora il sigillo apposto al misuratore venisse, per qualunque motivo, rimosso da personale diverso dal Servizio tecnico acquedotto è fatto obbligo all'utilizzatore del pozzo di farne pronta comunicazione telegrafica o a mezzo fax al Servizio acquedotto per la redazione di nuovo verbale di sigillatura.

Ove la mancanza del sigillo o la sua eventuale manomissione venisse accertata, invece, dal personale di sorveglianza o dai lettristi in assenza di alcuna segnalazione dell'interessato verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 35 del presente Regolamento.

TITOLO VI: Fornitura acqua alle imbarcazioni.

Articolo 25

Punti assistenza acqua nel Porto

Il Comune ha la facoltà di curare in forma diretta ovvero di dare in concessione la gestione di punti acqua installati lungo le banchine del Porto commerciale o nelle zone riservate alla nautica da diporto.

La gestione di tali punti acqua, le modalità di concessione, quelle di riscossione dei canoni, delle tariffe e di quant'altro attinente il servizio sarà disciplinato da apposito provvedimento adottato dall'Organo competente.

Articolo 26

Fornitura acque ai natanti

Il Comune, con le modalità di cui all'articolo 6 e comunque nel rispetto delle norme del Titolo III se ed in quanto applicabili, può concedere la fornitura di acqua potabile ad Imprese operanti nel Porto per la sub-fornitura a natanti.

La concessione in parola può essere ritirata dal Comune in qualunque momento con un preavviso di trenta giorni.

E', comunque, nella facoltà del Comune diffidare, con semplice avviso o telegramma o fax, il concessionario dall'utilizzare l'acqua per brevi periodi non superiori a giorni otto (8) in presenza di guasti o riparazioni sulla rete o di difficoltà oggettive che non consentono una sufficiente fornitura di acqua alle utenze civili dei residenti.

Le letture dei consumi di tali concessioni avverranno con cadenza mensile. Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere versato, nei successivi dieci giorni presso la Tesoreria comunale.

Per i casi di ritardo o di mancato pagamento nei termini sono applicabili le norme di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

Per una migliore gestione del servizio possono essere adottati dall'Organo competente norme di organizzazione e di dettaglio.

TITOLO VII: Canoni, tariffe, contributi e depositi.

Articolo 27

Canoni, tariffe e contributi

Per ogni concessione di derivazione d'acqua, o comunque per ogni contatore, l'utente deve corrispondere al Comune:

1. il canone per il noleggio del contatore;
2. l'importo relativo al consumo secondo le tariffe in vigore al periodo di riferimento;
3. il contributo fisso per le derivazioni a servizio dell'impianto antincendio;
4. il contributo per la derivazione a servizio della concessione di acqua alle imbarcazioni;
5. le spese per notifiche, aggi, recapito, Iva, etc.

Canoni, tariffe e contributi vengono adottati con provvedimento dell'Organo comunale competente nel rispetto delle relative procedure.

Tutte le utenze provvisorie debbono regolarizzare la loro posizione contabile alla scadenza contrattuale.

Articolo 28

Depositi di garanzia

Ogni utente è tenuto ad effettuare, prima dell'esecuzione della derivazione da parte del Comune, un deposito di garanzia pari al doppio del costo del gruppo di misura (contatore, rubinetto d'arresto, etc.).

Il deposito è costituito a garanzia del pagamento di tutti i crediti per il servizio dell'acqua potabile, compresi i consumi d'acqua. Il Comune può effettuare prelievi fino alla copertura di quanto vantato e l'utente ha l'obbligo di reintegro nel termine assegnato.

Il deposito verrà restituito all'utente al momento della disdetta del contratto di fornitura, dopo che lo stesso utente avrà provveduto a saldare ogni pendenza verso il Comune e riconsegnato in buono stato il contatore e gli accessori a suo tempo installati.

Articolo 29

Indicazioni errate del contatore e impossibilità di rilevamento dei consumi

Nel caso in cui viene accertato che un contatore da indicazioni errate del consumo di acqua o in tutti i casi di impossibilità ad effettuare il rilevamento dei consumi, gli stessi verranno determinati in via presuntiva, e quindi addebitati nella fattura, come appresso:

- a) *ove l'utenza non ha ancora superato il primo anno, in base al consumo del periodo*

precedente a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento, o in mancanza sulla scorta del consumo medio per persona determinato periodicamente dall'Istat;

- b) *ove l'utenza esiste da oltre un anno*, in base alla media dei consumi dei corrispondenti due periodi precedenti a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento, tenendo conto però delle eventuali dimostrabili modificazioni giustificative dei consumi stessi o della composizione del nucleo familiare.

In ogni caso, l'addebito complessivo da determinare come sopra non potrà essere riferito ad un periodo superiore ad un anno.

Articolo 30

Pagamento canoni, tariffe e contributi

I corrispettivi per l'acqua erogata, per il noleggio del contatore e degli accessori, per la derivazione del servizio dell'impianto anticendio nonché ogni altro corrispettivo dovuto, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura fatta recapitare dal Servizio acquedotto ed utilizzando il modello allegato alla stessa, direttamente presso gli sportelli del Servizio Acquedotto ovvero presso gli Uffici postali o la Tesoreria comunale o Istituti di credito autorizzati. Le fatture verranno messe in distribuzione 30 giorni prima del termine ultimo di pagamento e possono essere emesse con periodicità semestrale o annuale, in relazione cioè alle letture effettuate.

Il Comune, infatti, ha la facoltà di procedere ai rilevamenti dei consumi con periodicità annuale o semestrale.

Per i pagamenti effettuati oltre il termine indicato l'Ente applicherà gli interessi legali, su base annua, in vigore alla data di emissione della fattura nonché un'indennità di mora pari al 3% per ritardato pagamento: interessi e mora verranno applicati sulla prima fattura successiva all'avvenuto pagamento.

Gli utenti, prima della scadenza della fattura, possono chiedere al Servizio acquedotto una eventuale rateizzazione; la richiesta può essere accolta per un massimo di tre rate bimestrali previo pagamento degli interessi legali.

Decorso il termine di sei mesi dalla data di emissione della fattura, o di mesi due dalla data di scadenza dell'ultima rata nei casi di concessa rateizzazione, senza che la fattura medesima sia stata saldata, le somme dovute sono riscosse coattivamente in uno con una indennità di mora del 15% sostitutiva di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la fattura è stata notificata al soggetto passivo ovvero, nei casi di eventuale sospensione della riscossione o di emissione di fattura rettificata sostitutiva, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione o di quello di notifica della fattura rettificata.

In questi il pagamento potrà avvenire esclusivamente presso il concessionario del servizio

di riscossione nel rispetto della convenzione posta in essere tra il Comune ed il Concessionario medesimo.

Decorso quattro mesi dalla data di pagamento indicata nella fattura o di mesi tre dalla data di scadenza dell'ultima rata nei casi di concessa rateizzazione senza che l'utente abbia provveduto a saldare quanto dovuto, il Servizio acquedotto è autorizzato, senza alcun preavviso, al distacco dell'utenza. Il riallaccio comporta il pagamento di una penalità di L. 20.000 oltre le spese sulla scorta dei costi fissati annualmente ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Le fatture, gli avvisi diversi e qualunque altra comunicazione inerente il servizio saranno inviati all'indirizzo dell'utenza servita.

A richiesta dell'utente, tuttavia, il recapito potrà avvenire presso altro indirizzo o presso un Istituto bancario; in quest'ultimo caso secondo gli accordi che all'uopo dovranno intervenire tra il Comune e lo stesso Istituto.

Qualsiasi reclamo in corso non dà il diritto all'utente di tenere in sospeso il pagamento della o delle fatture.

Come anticipato all'articolo 28 del presente Regolamento in tutti i casi di disdetta e di subentro del contratto di fornitura l'utente cessante deve provvedere al saldo di quanto dovuto pena l'incameramento della cauzione.

TITOLO VIII: Controlli e verifiche.

Articolo 31

Visite di controllo

Il Comune ha sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati o dipendenti, ed anche senza alcun preavviso, la rete di distribuzione interna e gli impianti e gli apparecchi ad essa collegati, sia di proprietà comunale che dell'utente.

In particolare dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione nonché quelli della sostituzione periodica dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto.

Articolo 32

Compiti dei controllori e dei lettoristi del servizio

Il personale addetto al servizio di controllo e di verifica, nella sua qualità di G.G.P. ai sensi dell'articolo 133 del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, provvede:

- 1) alle rilevazioni ed alle verifiche dei consumi di acqua potabile;
- 2) alle rilevazioni per la classificazione dell'utenza ai fini dell'applicazione delle corrispondenti tariffe;
- 3) alla sigillatura dei contatori e dei misuratori apposti ai pozzi privati;
- 4) alla contestazione delle infrazioni al presente Regolamento ed alle altre operazioni previste dall'articolo 106 e seguenti della Legge 317/1967;
- 5) alla notificazione delle ingiunzioni per infrazioni al presente Regolamento.

Il personale medesimo è abilitato alla eventuale riscossione dei crediti per canoni, tariffe e contributi, con l'obbligo di provvedere al versamento entro le successive 24 ore, e comunque il primo giorno successivo lavorativo, presso la Tesoreria comunale.

Articolo 33

Compiti dei tecnici del servizio

Il personale tecnico (*Ingegneri, geometri, idraulici, etc.*) del Servizio Acquedotto provvede:

- a) a collaudare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dalle nuove utenze;
- b) a collaudare le modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti ed alle apparecchiature interne delle utenze in atto;
- c) alla sigillatura dei contatori e dei misuratori apposti ai pozzi privati;

- d) a contestare e rilevare le infrazioni al presente Regolamento eventualmente riscontare nel corso di sopralluoghi, collaudi, verifiche, etc.;
- e) a redigere le stime necessarie per la realizzazione delle derivazioni e di quant'altro necessario per la regolarizzazione delle utenze.
- f) a collaudare i misuratori installati presso i pozzi privati dai quali viene prelevata l'acqua potabile.

Articolo 34

Cambi e verifiche dei contatori

Allorquando l'utente ritiene errate o improbabili le indicazioni del contatore, il Servizio acquedotto, su richiesta dello stesso utente, provvederà alla sostituzione del contatore o alla verifica mediante contatore campione.

Qualora la verifica dovesse riscontare il lamentato difetto, le spese relative alle prove resteranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore o del contatore campione, riferite comunque ad un periodo di tempo non superiore ad un anno. Se, invece, la verifica dovesse dare esito negativo confermando la regolarità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5% (cinque per cento) in più o in meno con deflusso normale, le spese delle prove vengono poste a carico dell'utente reclamante.

Il Comune ha, comunque, sempre la facoltà di sostituire il contatore quando lo riterrà necessario senza obbligo di preavviso.

TITOLO IX: Sanzioni.

Articolo 35

Sanzioni

La violazione da parte degli utenti delle norme del presente Regolamento, anche nei casi in cui non se ne faccia esplicito riferimento, verrà punita con le sanzioni amministrative di seguito specificate, fatte salve, in ogni caso, le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea violazione di altri Regolamenti comunali o di norme di legge.

In particolare sono stabilite le seguenti sanzioni:

- L. 700.000 per la violazione degli articoli 3; 16, ultimo comma; 17, primo comma punto 5; 21, comma secondo, lettera g); 24, quarto comma;
- L. 400.000 per la violazione degli articoli 12; 15; 17 comma primo numeri 3, 4 e 6; 19; 21 secondo comma lettere a, b, c, d, e, f;
- L. 200.000 per la violazione dell'articolo 17 comma 1 numero 2.

In tutti i casi in cui viene accertato dal personale addetto alla lettura o alla manutenzione o alla sostituzione periodica dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto o comunque da persone comunali addette al Servizio tecnico o amministrativo acquedotto nonché dai Vigili Urbani la manomissione di sigilli apposti dal Servizio tecnico acquedotto è applicata, fatta salva ogni altra azione anche penale, la sanzione di L. 1.000.000.

TITOLO X: Norme finali e transitorie.

Articolo 36

Sospensione del servizio

Qualora si verifichi un incendio la cui estinzione richieda la disponibilità dell'intera portata della tubazione stradale il Comune ha la facoltà, senza alcun avviso, di chiudere temporaneamente le derivazioni dei frontisti.

Parimenti il Comune può procedere alla sospensione del servizio per procedere a riparazioni di guasti alla condotta principale o ai serbatoi di accumulo.

Articolo 37

Rifornimenti con autobotte

Il Comune, nei limiti delle mezzi e del personale disponibili, può fornire il servizio di acqua potabile agli edifici temporaneamente non raggiunti dalla distribuzione o non serviti dalla rete dell'Acquedotto civico tramite autobotte comunale. In tali casi è dovuto dal richiedente il servizio l'onere stabilito annualmente dall'Organo comunale competente.

Articolo 38

Canone noleggio contatore utenze esistenti

Tutte le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono esentate dal pagamento del canone fisso relativo al noleggio contatori fino alla sua prima sostituzione a cura del Comune per cattivo o difettoso funzionamento, per impossibilità di lettura, etc.-

Articolo 39

Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione. A partire da tale data s'intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti in materia.

I contratti di nuova utenza e le richieste di modifica su impianti esistenti, non ancora perfezionati alla suddetta data, dovranno adeguarsi alle presenti norme. Per quanto riguarda, invece, le utenze concesse anteriormente a tale data, l'adeguamento al presente Regolamento deve essere posto in essere dagli interessati e dagli utenti entro e non oltre due anni. A tal fine il Comune dovrà provvedere ad informare la collettività con più avvisi, comunicazioni pubbliche, comunicati radio o televisivi e altri mezzi ritenuti opportuni.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 53 L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole* -

Milazzo, li *5/4/2000*

IL RESPONS. ISTRUTT.
(S. Costantino)

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
(Mario P. La Bella)

IL DIRIGENTE SETTORE
(Arch. Natalia Famà)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *3/4/2000*

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Rosaria Rizzotto

IL DIRIGENTE del SETTORE
IL RAGIONIERE GENERALE
T. P. P.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa di L. _____

viene assunto _____

Milazzo, li _____

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

PARERE DI LEGITTIMITA' (Art. 53 L. 142/1990)

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *05-04-2000*

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Alfina Dott.ssa Maria Elisa

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16.04.2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- Con lettera n., in data, è stata trasmessa, ai capigruppo consiliari (Art. 15, commi 3 e 4);
- Con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
- Sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
- Sezione provinciale di Messina (Art. 17, comma 2);

IN QUANTO:

- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma 1);
- ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (Art. 15, comma 2);
- ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare ovvero n. consiglieri (Art. 15, comma 3);
- ne ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 15, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li **31 MAG. 2000**



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Elisa Alfino

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

**PER COPIA CONFORME
AD USO AMMINISTRATIVO**
IL SEGRETARIO GENERALE

— che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-04-2000 al 30-04-2000

X È DIVENUTA ESECUTIVA

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'Atto (Art. 18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).
- Seduta del 04-05-2000 N. 2700/2540

È STATA ANNULLATA DAL Co.Re.Co. NELLA SEDUTA DEL N.

Dalla Residenza comunale, li **31 MAG. 2000**

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Elisa Alfino)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MILAZZO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all' albo pretorio
di questo Comune dal 31.5.2000 al 14.6.2000

Milazzo, li 19.6.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
EL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Elisa Alfino)



[Handwritten signature]